



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE
DI PNEUMATICI NUOVI PER GLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA
CIG 6892974616**

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO

E' oggetto del presente capitolato la fornitura biennale di pneumatici nuovi per gli autobus di Apam Esercizio Spa, di prima qualità, di varie misure e disegni, rispondenti alle caratteristiche e specifiche tecniche indicate per le varie tipologie di prodotto negli articoli seguenti.

Nella tabella A vengono riportati, per ciascuna misura, i quantitativi annui presunti e il tipo di utilizzo.

Tabella A - Quantitativi annui presunti

Nr	Tipo Pneumatici	Utilizzo	Fabbisogno annuo da gara
1	205/75R17.5	Direzionale	6
2	215/75R17.5	Direzionale	2
3	225/75R17.5	Direzionale	2
4	235/75R17.5	Direzionale	12
5	265/70R19.5	Direzionale	1
6	275/70R22.5 cod J	Trattivo M+S	8
7	275/70 R22.5 cod M	Direzionale	12
8	275/70R22.5 cod M	Trattivo M+S	20
9	275/70 R22.5 cod J	Direzionale	80
10	295/80R22.5	Direzionale	110
11	295/80R22.5	Trattivo M+S	8
12	305/70 R22.5	Direzionale	2
13	315/60R22.5	Direzionale	2
Totale complessivo:			265

I quantitativi indicati sono presunti e potranno subire, nel corso del periodo, variazioni in funzione delle esigenze di APAM.

Il raggiungimento dell'importo e/o della quantità di fornitura, durante il periodo di validità del contratto, non è in alcun modo vincolante per APAM. In caso di consumi inferiori a quelli previsti, APAM non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire un solo tipo (marca-modello) di pneumatico per ogni misura per tutta la durata del contratto.

E' preferibile un solo tipo (marca-modello) per tutte le misure; la differenziazione di tipo tra le diverse misure viene ammessa solo in caso di non esistenza del tipo di marca offerta in tutte le misure richieste.

Una eventuale variazione di disegno, senza aggravio di costi a carico della Stazione Appaltante, deve essere concordata preventivamente con il Responsabile per Apam.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire il listino prezzi ufficiale vigente (Riservato ai Rivenditori) degli pneumatici oggetto della fornitura dalla quale sono desunti i prezzi espressi nel modulo d'offerta.

ART. 2 - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI PNEUMATICI

Lo pneumatico deve assicurare la massima sicurezza di esercizio fino alla sostituzione, mantenendo ottime caratteristiche di funzionamento. Le coperture dovranno essere esclusivamente di prima scelta e prodotte da costruttori presenti in primo equipaggiamento a livello europeo ("Premium Brand").

Gli pneumatici nuovi dovranno essere omologati secondo quanto previsto dai Regolamenti ECE 54 e muniti di marchio di omologazione europea "E", ricostruibili per almeno 2 volte e riscolpibili garantendo una profondità di riscolpitura di almeno 3 mm.

La percorrenza minima garantita dichiarata nell'Allegato 6 "Offerta economica", non dovrà comunque essere inferiore ai seguenti valori:

-110.000 Km per pneumatici 275/70R22.5 Direzionale/Trattivo M+S;

- 90.000 km per pneumatici 295/80R22.5 Direzionale.

Gli pneumatici nuovi dovranno recare l'etichettatura come previsto nel Regolamento CE 1222/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in relazione all'efficienza energetica, all'aderenza sul bagnato e alla rumorosità esterna.

La data di fabbricazione dello pneumatico di cui alla marcatura secondo regolamento UNECE n° 54 non dovrà essere antecedente più di un anno rispetto alla data effettiva di consegna dello stesso .

Il profilo dei pneumatici, da dichiarare sul modulo d'offerta economica, per un impiego ottimale sull'asse anteriore, dovrà essere lineare e con disegno unico per tutta la fornitura di pari sezione.

La fornitura è riservata a pneumatici prodotti da case costruttrici di primaria importanza in grado di disporre e commercializzare tutte le misure richieste.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà una durata di **2 (due) anni** decorrenti dalla data di stipula del contratto, senza previsione di proroga.

È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto che cesserà, alla scadenza naturale, senza obbligo di disdetta o preavviso alcuno.

Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto per la durata biennale dell'appalto è stimato in € 300.000,00 (euro trecentomila/00) + IVA, comprensivo di "contributo ambientale pneumatici fuori uso" ai sensi del DM 82 del 11/04/11, garanzia, imballaggio e trasporto presso la sede Apam di Mantova.

Nel prezzo offerto, inoltre, dovrà essere compresa la realizzazione di un corso di formazione per gli addetti Apam, di cui al successivo art. 5.

Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all'art. 26 del D. Lgs. 81/08; di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

ART. 5 - CORSO DI FORMAZIONE

La Ditta aggiudicataria dovrà realizzare, unitamente alla fornitura degli pneumatici e senza alcun sovrapprezzo, un corso di formazione per n. 3 operatori Apam che dovrà prevedere i seguenti argomenti:

- Pneumatici Veicoli Industriali (definizione, marcaggi e caratteristiche tecniche);
- Danneggiamenti (definizione, riconoscimento, rimedi etc.);
- Manutenzione e prestazioni base relative agli pneumatici (montaggio, equilibratura, rotazione, ...);
- Riparazione pneumatici;
- Riscalpitura;
- Geometria veicoli (parallelismo, allineamento etc.).

Il corso di formazione dovrà tenersi c/o la sede di Apam entro un anno dalla stipula del contratto e dovrà avere una durata minima di 1 gg.

Il committente s'impegna a mettere a disposizione gli spazi e l'attrezzatura necessaria per le prove sul campo (veicoli, cerchi, pneumatici, attrezzatura per montaggio/smontaggio ed equilibratura, pistole per serraggio, riscalpitore etc.).

ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'espletamento della fornitura avrà luogo a seguito di ordini parziali che saranno inoltrati alla Ditta Aggiudicataria da APAM a mezzo fax, in relazione al proprio fabbisogno.

Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino APAM in via Dei Toscani n. 3/c a Mantova, nelle giornate feriali, normalmente dal lunedì al venerdì, tra le ore 8,00 e le ore 14,00 entro il termine di consegna, da considerarsi perentorio, di 10 (dieci) giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) dalla data di trasmissione dell'ordine.

Per ogni ordine, la Ditta fornitrice dovrà comunicare al responsabile di magazzino di APAM, a mezzo fax al n. 0376/230271, entro 12 ore, l'eventuale indisponibilità, presso le proprie strutture della quantità del prodotto richiesto.

In particolare, qualora non fosse possibile fornire la quantità ordinata o rispettare i termini per la consegna, il fornitore dovrà proporre una diversa quantità e nuovi termini per la consegna.

APAM si riserva la facoltà di decidere sulle proposte avanzate e, se necessario, potrà procedere all'acquisto del prodotto da altro fornitore. In tal caso, oltre al recupero delle maggiori spese di acquisto, APAM potrà applicare alla ditta inadempiente le penali previste all'art.15 del presente Capitolato.

Per i casi documentati di forza maggiore (eventi straordinari ambientali o scioperi) non si procederà all'applicazione della penalità.

La Ditta Aggiudicataria dovrà indicare nel documento di trasporto il numero dell'ordine di acquisto di APAM e il Codice Identificativo Gara (CIG 6892974616).

Nel prezzo della merce è sempre compreso, oltre al costo del trasporto, anche il costo dell'imballaggio il quale deve essere curato in modo da garantire la merce stessa da deterioramento durante il trasporto .

La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione di APAM, rifiutata a tutto danno del Fornitore.

Il materiale consegnato sarà sottoposto a "**collaudo di accettazione**" da parte dei Responsabili aziendali preposti che comporrà una attività di verifica tecnico-amministrativa con lo scopo di accertare e certificare che ciascuna fornitura sia stata eseguita secondo le previsioni contrattuali ed in conformità alle specifiche tecniche di fornitura.

ART. 7 - NON CONFORMITÀ

Si intende per non conformità, la consegna di pneumatici rotti, difettosi, usurati, consegnati all'interno di imballi anonimi, non integri, privo del marchio del costruttore e nel complesso non rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente capitolato d'oneri.

La non conformità viene accertata da Apam alla consegna del materiale.

Il materiale non conforme dovrà essere sostituito a cura e spese del fornitore ed il termine della consegna rimarrà aperto fino alla data di consegna della merce conforme, cioè la prima consegna di materiale non conforme non sarà considerata valida ai fini del conteggio dei termini di consegna. In ogni caso la sostituzione del materiale non conforme dovrà avvenire sempre e comunque entro i termini di consegna stabiliti all'art. 6, pena applicazione delle penalità previste per ritardo nelle consegne.

ART. 8 - GARANZIE

La Ditta Aggiudicataria si impegna a fornire esclusivamente prodotti che abbiano i requisiti minimi indicati nel presente capitolato.

La Ditta Aggiudicataria deve garantire i prodotti oggetto dell'appalto privi da inconvenienti e/o malfunzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio per **almeno 24 (ventiquattro) mesi** dalla data di effettiva consegna.

Durante il periodo di garanzia la Ditta Aggiudicataria è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti e/o disservizi sopradescritti manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti. Se durante il periodo di garanzia i prodotti forniti dovessero presentare difetti, la Ditta Aggiudicataria è tenuta alla sostituzione dei prodotti difettosi, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni derivanti da prodotti difettosi.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016,

L'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate, per un importo pari al 10% del valore contrattuale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dagli artt. 1944 e 1945 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

ART. 10 - SISTEMA DI ACCERTAMENTO DELLE PERCORRENZE DELLE COPERTURE

La percorrenza minima garantita per ciascuna copertura, dichiarata in fase di offerta per ciascuna tipologia di pneumatico, sarà oggetto di accertamento da parte di Apam, in contraddittorio con i tecnici designati dalla Ditta aggiudicataria, mediante prove, della durata di 12 mesi dalla data d'installazione, effettuate su pneumatici prescelti tra i lotti forniti e individuati da Apam.

Come detto il monitoraggio delle percorrenze effettive (PE) per il calcolo dell'indice di percorrenza (IP) e dell'eventuale nuovo prezzo di fornitura, avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di montaggio degli pneumatici in verifica.

Le prove saranno effettuate monitorando n. 5 treni di gomme per ciascuna delle tipologie degli pneumatici 275/70R22.5 Trattivo M+S, 275/70R22.5 Direzionale e 295/80R22.5 Direzionale, identificati tramite il seriale di produzione, conteggiando la percorrenza dei veicoli su cui sono montate, risultante dalla rilevazione dei km di esercizio sulla base delle operazioni di rifornimento effettuate internamente e contabilizzati con il software aziendale, fino al raggiungimento del limite di usura con copertura fuori uso oppure fino alla fine del periodo di verifica di 12 mesi.

Viene assunta come percorrenza effettiva (PE) la percorrenza effettuata fino all'usura oppure fino alla fine del periodo di verifica di 12 mesi.

Una copertura, ai fini del presente Capitolato d'oneri, viene convenzionalmente considerata fuori uso per usura, quando l'altezza del battistrada, nel punto di maggior usura, è pari o inferiore a mm. 3 (per eventuali consumi "non uniformi", la profondità del battistrada sarà calcolata come media delle due misure eseguite nei punti di massimo consumo e di minimo consumo in senso trasversale).

I dati relativi alla manutenzione ordinaria degli pneumatici (controllo pressione, convergenza ecc.), da utilizzarsi anche ai fini della verifica delle percorrenze, saranno registrati nel software di gestione di Apam e accessibili su richiesta.

Nel calcolo della percorrenza effettuata non sono da considerare il prolungamento della durata per operazioni di riscolpitura o ricostruzione.

La percorrenza effettiva **PE**, nei due casi seguenti, verrà calcolata:

1) nel caso di raggiungimento di fine vita per usura prima della fine del periodo di test di 12 mesi:

- PE= km con pneumatici che hanno raggiunto il limite d'usura (fine vita) – km veicolo al momento del montaggio dello pneumatico nuovo.

2) nel caso di termine del periodo di test di 12 mesi

- PE= $(K_{mtest} / (M_{bnuovo} - M_{bresiduo})) * (M_{bnuovo} - 3)$

Dove:

Kmtest= chilometri percorsi nel periodo di verifica;

Mbnuovo= millimetri del battistrada a pneumatico nuovo (inizio test). Tale dato dovrà essere dichiarato nell'Allegato 6 "Offerta economica";

Mbresiduo= millimetri del battistrada a fine test;

Alla fine del periodo di prova di 12 mesi, verrà calcolato il seguente indicatore di percorrenza:

$$IP = \frac{PE}{PG}$$

dove:

PE = percorrenza effettiva in km determinata nella prova di 12 mesi calcolata come precedentemente descritto per ciascun treno di gomme e quindi successivamente mediato fra i 5 veicoli sotto test per ciascuna tipologia degli pneumatici 275/70R22.5 Trattivo M+S, 275/70R22.5 Direzionale e 295/80R22.5 Direzionale;

PG = percorrenza minima garantita così come dichiarato nell'allegato 6 "Offerta economica"

Si procederà come segue:

- 1) Se $0,60 < IP < 0,90$, verrà rideterminato in maniera proporzionale il prezzo delle coperture della medesima tipologia, applicando il seguente algoritmo:

$$PR = PA * IP$$

dove:

PR = prezzo rideterminato in euro;

PA = prezzo di aggiudicazione in gara per la copertura in euro, così come dichiarato nell'allegato 6 "Offerta economica".

- 2) Se $IP < 0,60$, Apam, oltre a rideterminare come al punto precedente in maniera proporzionale il prezzo delle coperture della medesima tipologia, avrà facoltà di risolvere il contratto e di applicare ogni azione a tutela del danno subito in termini di maggiori oneri per acquisto in danno e fermo anticipato dei veicoli.
- 3) Se $IP > 0,90$ non si procederà al ricalcolo del prezzo delle coperture.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), il nuovo prezzo, come sopra determinato, sarà applicato anche alle coperture della medesima tipologia già fornite, con recupero dell'eccedenza di prezzo pagata da Apam mediante emissione di nota credito, da scalare, fino a concorrenza dell'importo dalle fatture ammesse al pagamento, ovvero mediante rimessa diretta dell'eccedenza medesima, ovvero mediante recupero a valere sul deposito cauzionale o su qualsiasi altro credito, maturato o maturando dalla Ditta aggiudicataria.

Le eventuali successive forniture della medesima tipologia di copertura, saranno effettuate al prezzo PR come sopra rideterminato.

In caso di fuori uso, non determinato da usura, di uno dei pneumatici del treno di gomme monitorato per il calcolo del fattore PE si eseguirà, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, la verifica della causa:

- se il fuori uso è imputabile ad Apam, si procederà al monitoraggio del restante treno di gomme, non considerando la percorrenza raggiunta dal pneumatico fuori uso;
- se il fuori uso è dovuto a difetti di fabbricazione imputabili alla ditta aggiudicataria, questa a proprie cure e spese dovrà fornire una coppia di pneumatici in sostituzione per ricostituire l'accoppiamento simultaneo sull'assale del veicolo in monitoraggio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno procurato dal fuori uso.

Al terzo episodio di fuori uso per difetti di fabbricazione sulla stessa tipologia di pneumatico, Apam si riserva il diritto di valutare il maggior danno ed eventualmente di risolvere il contratto.

ART. 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO E OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nella qualità di Datore di Lavoro, l'Impresa è tenuta ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione del servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli

infortuni e di igiene del lavoro.

A tal fine l'appaltatore è, tra gli altri obblighi, tenuto a:

- impartire al sopra indicato personale ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti dallo svolgimento delle prestazioni;
- impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti assicurandone gli eventuali adeguamenti;
- vigilare affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite da Apam Esercizio Spa, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s. m. ed i., su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolge il servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte.

ART. 12 - PREZZI CONTRATTUALI - INVARIABILITÀ

Le percentuali di sconto offerte, relativamente alle diverse tipologie di pneumatici, sono definite dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza e saranno considerate fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto.

I singoli prezzi unitari deriveranno, quindi, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 10, dall'applicazione dello sconto offerto al listino in vigore al momento della trasmissione dell'ordine all'aggiudicatario; pertanto, potranno variare con il modificarsi del listino relativo, mantenendosi costante la percentuale di sconto offerta (gli eventuali aggiornamenti dei listini emanati dai produttori dovranno essere inviati tempestivamente alla Stazione Appaltante).

L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere ulteriori sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

ART. 13 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

La ditta aggiudicataria emetterà una fattura mensile riepilogativa degli pneumatici consegnati; il pagamento avverrà mediante bonifico o ricevuta bancaria, previo accertamento delle condizioni previste dal presente Capitolato, nel termine di 60 giorni fine mese dalla data della relativa fattura, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nelle indicazioni nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG 6892974616).

Il fornitore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG).

ART. 15 - PENALI

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato d'Oneri, che comportano il risarcimento dei danni, sono previste le seguenti penali:

15.1 PENALI PER RITARDATA CONSEGNA

Verrà applicata una penale nella misura dello 2% (dueper cento) calcolato sul prezzo netto del quantitativo ordinato per ogni giorno solare di ritardo, sino ad un massimo del 10% (dieci per cento). In caso di mancata consegna oltre il 13° (tredicesimo) giorno dalla data di trasmissione dell'ordine, fatta salva l'applicazione della penale, APAM si riserva la facoltà di annullare detti ordini, per la quota non evasa, e di acquistare il materiale dalla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute, addebitando il maggior costo per l'acquisto alla Ditta Aggiudicataria inadempiente.

15.2 PENALI PER PRODOTTO NON CONFORME

Il materiale si considererà accettato dopo l'accertamento delle caratteristiche degli pneumatici consegnati con quelli precisati nell'ordine ed avverrà con le seguenti modalità:

- verifica corrispondenza del numero e della tipologia richiesta: misura, marca, indice di carico e codice di velocità;
- integrità a vista degli pneumatici;
- verifica dell'anno di fabbricazione che non sia di oltre un anno antecedente a quello della data di consegna.

Qualora non venga rispettata una delle specifiche di accettazione di cui sopra, la consegna sarà respinta parzialmente o integralmente e il Fornitore dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi consecutivi, provvedere alla sostituzione della merce respinta a propria cura e spese; inoltre verranno calcolati i giorni di consegna a partire dall'ordine iniziale, ovvero considerando gli pneumatici difettosi come mai consegnati, ai fini dell'applicazione della penale di cui al punto 15.1.

Qualora si verificassero nel corso dei controlli di accettazione più di 3 (tre) consegne di pneumatici non conformi, Apam addebiterà al Fornitore, oltre alle penali di cui sopra, una penale pari a 150,00 (centocinquanta/00) Euro per ogni pneumatico inadoneo, fatta salva l'eventualità di risolvere il contratto, incamerando la cauzione definitiva salvo il risarcimento di ogni danno ulteriore.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, APAM si riserva la facoltà di rescindere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

Le penalità e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno del fornitore saranno compensate con le somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso.

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

APAM, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, si riserva la facoltà di risolvere il contratto per:

- gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
- persistenti ritardi nella consegna o per accertata scadente qualità dei prodotti con diritto di risarcimento del danno a carico dell'aggiudicataria;
- persistenti esiti negativi dei "collaudi di accettazione";
- inadempienze della Ditta le quali si protraggano oltre il termine assegnato da APAM per porre fine all'inadempimento.
- abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte del le forniture da parte dell'appaltatore;
- cessazione, cessione o fallimento dell'appaltatore;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'appaltatore e necessari per l'espletamento del servizio appaltato;
- importo delle penali superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto.

In tali casi APAM si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, avendo titolo al pagamento di una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno.

ART. 17 - RECESSO

Apam si riserva di recedere dal contratto al termine dei primi 12 mesi di fornitura, con preavviso di 30 giorni mediante semplice comunicazione scritta.

Il recesso si verifica automaticamente nel momento in cui perviene al domicilio del Fornitore la lettera raccomandata con la quale il Committente esprime la propria volontà di recedere dal contratto.

ART. 18 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

L'aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso atto e di accettare i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e dei successivi aggiornamenti nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio

Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa.

ART. 19 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Il contratto che sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa al contratto di somministrazione qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 21 - TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che i dati in possesso dell'Amministrazione verranno trattati secondo le previsioni del documento “Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti /fornitori ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali”.